

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ABILMENTE CON TUTTI - ETS"

**Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto,  
durata**

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA

APPLICABILE

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore" (d'ora innanzi "CTS"), è costituita l'associazione denominata "ABILMENTE CON TUTTI - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "ABILMENTE CON TUTTI - ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è in Fonte Nuova (RM), via Cicerone n. 33. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone con disabilità, e con esse le loro famiglie, quando non trovano la possibilità di inclusione in un contesto sociale, rimanendo isolate e senza prospettive.

Nella convinzione che invece l'inclusione e la socializzazione, nel rispetto della dimensione umana e dei diritti del cittadino, siano il miglior modo per garantire alle persone con disabilità dignità ed una vita accettabile, l'Associazione si adopera affinché, attraverso la diffusione di una cultura di accoglienza e solidarietà, non manchino sul Territorio le occasioni di inclusione e inserimento.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue quindi, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - OGGETTO

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale che riguardano (lettera "a") interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- la realizzazione e la partecipazione a progetti di assistenza, riabilitazione e inclusione delle persone con disabilità;
- la realizzazione e la partecipazione a progetti destinati alla diffusione di una cultura di solidarietà verso le persone con disabilità;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, spettacoli ed eventi o iniziative socio-educative e culturali rivolte alla diffusione di una cultura di solidarietà verso le persone con disabilità;
- la ricerca e il mantenimento di un rapporto stabile di collaborazione con la P.A. perché l'attenzione alle persone con disabilità trovi pratica attuazione nelle politiche sociali sul Territorio;

- la creazione e il mantenimento di una rete di scambi informativi e di collaborazione con altre organizzazioni che abbiano scopi analoghi;
- l'organizzazione e la partecipazione ad incontri con famiglie o singole persone che vivono a fianco di persone con disabilità che ricerchino una possibilità di condivisione e di scambio di esperienze.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.

#### Art. 5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari

#### Art. 6 - DURATA

La durata dell'Associazione è indeterminata.

### **Titolo II - Associati**

#### Art. 7 - DEFINIZIONE DI ASSOCIATO

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi gli

"Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si articolano quindi nelle seguenti categorie:

- gli Associati fondatori, cioè i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- gli Associati ordinari, cioè i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

Si precisa che quando, nel presente Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di entrambe le categorie.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato, o per altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile.

#### Art. 8 - PLURALITA' DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una

fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### Art. 10 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Detto termine è sospeso in coincidenza con la

sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea dell'Associazione, la quale delibera sul ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 11 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata in forma scritta e può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

#### Art. 12 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si

delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso in forma scritta assicurandone la ricezione.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

In ogni caso di deliberazione di esclusione, il soggetto interessato può presentare ricorso all'Assemblea dell'Associazione la quale delibera sull'esclusione. All'Assemblea in cui si discute e si delibera l'esclusione l'interessato non può partecipare.

### **Titolo III - Patrimonio ed entrate**

#### Art. 13 - PATRIMONIO INIZIALE

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

#### Art. 14 - ENTRATE

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio

#### Art. 15 - QUOTA ANNUALE

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al

versamento all'Associazione di una somma il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Annuale, nel quale siano stabilite l'entità della Quota Annuale, le modalità del suo versamento e siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

#### Art. 16 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non é redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 17 - APPORTI E VERSAMENTI

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 18 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 19 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

#### Art. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Titolo IV - Sistema di governance**

#### Art. 21 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente del Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;

- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 22 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

#### Art. 23 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approva ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 8 degli Associati o da almeno 3 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Roma.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o sistema di messaggia elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza:

- agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica o ai numeri di telefono cellulare nel caso di messaggia elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica o ai numeri di telefono cellulare nel caso di messaggia elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati e tutti i membri dell'Organo di Controllo anche in assenza delle suddette formalità di convocazione.

#### Art. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario, nominato per quella singola Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### Art. 26 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la

metà degli Associati;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che il giorno previsto per l'Assemblea risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.

Il delegato non può ricevere più di 3 deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come

assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

In casi particolari, in cui non sia possibile od opportuno radunare gli Associati in presenza, l'Assemblea può svolgersi anche con gli Associati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con collegamenti audio/video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed essere quindi in condizione di redigere il foglio delle presenze, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 27 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

#### Art. 28 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, compreso il Presidente.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### Art. 29 - GRATUITA' DELL'INCARICO

Dalla nomina a Consigliere o a Presidente non consegue alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Art. 30 - DURATA DELLA CARICA

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può

far luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, nel cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

#### Art. 31 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica o sistema di messaggia elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente

costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### Art. 32 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 10.000 (diecimila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

In casi particolari, in cui non sia possibile radunare i

Consiglieri in presenza, l'adunanza del Consiglio può svolgersi anche con collegamenti audio/video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito a chi presiede il Consiglio Direttivo di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed essere quindi in condizione di redigere il foglio delle presenze, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 33 - RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

#### Art. 34 - IL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed

efficiente andamento;

- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente ha la medesima durata in carica degli altri Consiglieri ed è, parimenti, rieleggibile.

Art. 35 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati,

all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico, e da un Controllore Supplente, o da un Collegio dei Controllori, e due Controllori Supplenti, tutti iscritti nel Registro

dei Revisori Legali.

Art. 36 - INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI

DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei

Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

#### Art. 37 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

#### Art. 38 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- può in qualsiasi momento procedere, così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o sistema di messaggia elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed essere quindi in condizione di redigere il foglio delle presenze, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 39 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il compenso da riconoscere ai membri dell'Organo di Controllo, o il disporre la gratuità per tale incarico, è determinato con delibera dell'Assemblea.

#### Art. 40 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISORE LEGALE

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### Art. 41 - RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

### **Titolo V - Bilanci, libri e scritture**

#### Art. 42 - ESERCIZI ASSOCIATIVI

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 43 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 44 - BILANCIO SOCIALE

Ove richiesto dalla Normativa Applicabile, per ogni esercizio viene predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 45 - SCRITTURE CONTABILI

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 46 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati;
- il registro dei Volontari, ove ricorra;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove ricorra.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere

esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

## **Titolo VI - Estinzione e scioglimento**

### **Art. 47 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea degli Associati.

## **Titolo VII - Arbitrato**

### Art. 48 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.